

FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA TREVIGIANA

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA, SCOPI

Art. 1

E' costituita in Treviso con atto pubblico del Notaio Dr. Roberto Ucci la "Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana" quale ente avente personalità giuridica.

Art. 2

E' socio fondatore il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso. Possono essere soci sostenitori le associazioni e i privati operanti nel circondario.

Art. 3

La Fondazione ha quale scopo la promozione e la diffusione della cultura giuridica in particolare nell'ambito della Provincia di Treviso.

L'attività della Fondazione sarà destinata principalmente a coloro che intraprendono la libera professione di avvocato, in modo da garantire loro strumenti di studio e di formazione (con l'ausilio di seminari, convegni e pubblicazioni); ed altresì agli avvocati ed ai magistrati per promuovere la specializzazione nei diversi settori dell'attività giudiziaria. Sarà inoltre finalizzata a diffondere i valori della cultura giuridica europea in tutti i settori culturali, economici e sociali della provincia di Treviso.

La Fondazione ha inoltre il compito di organizzare e svolgere i corsi di formazione degli organi competenti, sia per conto dell'Ordine degli Avvocati di Treviso che di altri Ordini forensi.

La Fondazione coordina la propria attività con quella di altri enti, associazioni ed organizzazioni aventi analoghe finalità, ed in particolare con le associazioni forensi operanti nel distretto della Corte d'Appello.

Art. 4

La Fondazione ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso nei suoi uffici in Viale Appiani n. 26, Treviso ed ha durata illimitata.

TITOLO II

PATRIMONIO

Art. 5

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) da un fondo di dotazione di €. 51.645,60 (diconsi cinquantunmilaseicento-quarantacinque/60) quale capitale iniziale interamente versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso;
- b) dai contributi dei soci sostenitori;
- c) dai contributi, conferimenti ed altre liberalità, che eventualmente possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Statuto o di altri enti esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio.

Art. 6

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare:

- a) i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento;

- b) i proventi di natura straordinaria;
- c) gli altri introiti e liberalità non destinati al patrimonio.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7

Gli Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore della Scuola;
- d) il Comitato tecnico-scientifico;
- e) il Collegio dei revisori.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono gratuiti ad eccezione di quello di Direttore della Scuola al quale, se nominato, il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere un rimborso spese o un compenso.

Consiglio di Amministrazione

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto: A) dal Presidente pro-tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, che ne è membro di diritto; B) da un minimo di 4 (quattro) fino ad un massimo di 8 (otto) consiglieri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio dell'Ordine che li ha nominati e, con l'eccezione del membro di diritto, possono essere riconfermati.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione che non siano espressamente attribuiti ad altro organo, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto.

In particolare il Consiglio delibera:

- a) la determinazione degli indirizzi generali della gestione e l'organizzazione della Fondazione, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio dell'Ordine, in relazione alle attività funzionali e alle esigenze istituzionali di quest'ultimo;
- b) l'elezione del Presidente;
- c) la nomina e la revoca del Direttore della scuola;
- d) l'emanazione e la revisione dei regolamenti interni;
- e) l'ammissione di soci sostenitori;
- f) l'assunzione del personale;
- g) la nomina, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, dei componenti il Comitato tecnico scientifico e l'approvazione dei piani di lavoro da esso predisposti;
- h) i bandi dei concorsi e borse di studio e l'istituzione di premi;
- i) la stipulazione di contratti;
- j) i bilanci preventivo e consuntivo;
- k) la modifica dello statuto;
- l) lo scioglimento della fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio;
- m) assume ogni altra decisione in accordo coi regolamenti della Fondazione.

Il Consiglio può delegare al Presidente le funzioni di cui alle lettere e), f) e i).

La delibera di cui al punto e) è sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Treviso.

Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento per il funzionamento della Scuola Forense, previo parere del Comitato tecnico-scientifico.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, secondo il calendario prefissato dal Consiglio stesso e comunque qualora il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno tre componenti.

Per la verità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età.

Su invito del Consiglio, alle riunioni possono partecipare, con funzioni consultive, il Direttore della Scuola ed i componenti il Collegio dei Revisori.

Presidente

Art. 11

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; può delegare in occasione di atti singoli la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione.

Direttore

Art. 12

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica per la durata del Consiglio e può essere riconfermato.

Ha il Potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non siano espressamente attribuiti ad altro organo, inerenti il buon funzionamento della scuola.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive, su invito del Consiglio stesso. Questi dirige e coordina la Scuola Forense, dando attuazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

Comitato tecnico-scientifico

Art. 13

Il Comitato tecnico-scientifico è costituito da un minimo di tre membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra avvocati, magistrati e docenti universitari d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso e scade con il Consiglio che lo ha nominato.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, con esperti in specifiche materie sempre designati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 14

Il Comitato tecnico scientifico è titolare di funzioni propositive e consultive.

Collegio dei revisori

Art. 15

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso e dura in carica quanto il Consiglio stesso che lo ha nominato.

I Revisori vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali relazionano per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Poteri di controllo

Art. 16

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso è riservato ampio potere di controllo sulla Fondazione con riferimento alle attività della medesima funzionali alle proprie esigenze istituzionali. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso può inoltre procedere alla revoca del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori nel caso di gravi inadempienze o di mancata osservanza delle direttive impartite a sensi dell'art. 9 lett. a.

TITOLO IV CONTABILITÀ E BILANCIO

Art. 17

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo.

TITOLO V MODIFICA DI STATUTO

Art. 18

Lo Statuto può essere modificato su proposta deliberata dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione, sentito obbligatoriamente il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso.

TITOLO VI SCIoglimento

Art. 19

In caso di scioglimento della Fondazione, la procedura di liquidazione è regolata dalle norme del Codice Civile.

L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà interamente devoluto all'Ordine degli Avvocati di Treviso, che dovrà utilizzarlo per finalità analoghe a quelle oggetto della qui costituita Fondazione. Norma transitoria

Art. 20

In sede di primo insediamento degli Organi della Fondazione il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso nominerà anche i membri del Comitato tecnico-scientifico, in deroga a quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto.